

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 303 DEL 10.09.2018

OGGETTO: TAR PIEMONTE – RICORSO DELL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2, E DEL CAMPO DI TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

TAR PIEMONTE – RICORSO DELL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2, E DEL CAMPO DI TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso al TAR Piemonte notificato il 07/09/2018 l’A.S.D. Circolo Tennis Biella, corrente in Biella, via Liguria n. 2, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento comunicato il 19/07/2018 con il quale è stata aggiudicata all’ATI composta da 40 Zero A.S.D., PACO s.a.s. di Napolitano Cosimo e C., Bordighera Lawn Tennis Club 1878 A.S.D., la concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria n. 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza San Bernardo delle Alpi;
- il predetto ricorso pone qualche interrogativo sulla sua ammissibilità e, nel merito adduce motivi che non appaiono idonei a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato;
- è pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune per opporsi efficacemente alle domande di controparte;
- che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e dunque è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica per individuare gli avvocati disponibili ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti giurisdizionali nel biennio 2018/2019;
- con determinazione n. AG/549 del 27.12.2017 è stato approvato il predetto elenco di professionisti, dando atto che i singoli incarichi sarebbero stati conferiti di volta in volta, secondo le necessità, sulla base del principio della rotazione, tenendo conto delle specifiche competenze professionali risultanti dai curricula e previa negoziazione del compenso;
- il Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo di Torino, compreso nel predetto elenco, per l’esperienza maturata anche a livello accademico appare idoneo ad assumere il patrocinio del Comune nella causa di cui trattasi;
- il Prof. Gallo, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico ed ha presentato un preventivo di spesa pari a Euro 8.430,00 al netto degli oneri e dei rimborsi di legge che appare del tutto in linea con le tariffe abitualmente praticate dagli avvocati amministrativisti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso proposto dall’A.S.D. Circolo Tennis Biella descritto in premessa;

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo di Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi;
 3. di dare mandato alla dirigenza per l'assunzione del necessario impegno di spesa, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-